



11370/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Disciplinare avvocati

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21129/2015

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 11370

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione -
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Rel. Pres. Sezione -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. LINA MATERA - Consigliere -
- Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -

Rep.

Ud. 09/02/2016

PU

CF

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21129-2015 proposto da:

quy

CF , rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato MICHELE PONTECORVO, presso il cui studio in ROMA, VIA ASIAGO 9, è elettivamente domiciliato, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI X ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 81/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2016 dal Presidente Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l'Avvocato Francesco CANNIZZARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Qu

CASSAZIONE *net*



Svolgimento del processo

1. Con decisione pronunciata in data 6.06.11 e depositata il successivo 18.12.11 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati **X** riteneva l'avv. **FC** colpevole di due addebiti disciplinari, irrogando la sanzione della censura, per aver prodotto in giudizio e per aver allegato ad un esposto presentato allo stesso COA gli atti relativi ad una separazione giudiziale tra due coniugi da lui non difesi, nonché per aver rivolto espressioni diffamatorie nei confronti di un suo collega avvocato nella stesura di altro esposto presentato a detto COA.

2. L'avv. **C** proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale con sentenza in data 11.06.15 accoglieva parzialmente l'impugnazione, escludendo la prima delle incolpazioni e confermando la responsabilità per la seconda, relativa alla formulazione delle espressioni diffamatorie. Il CNF, in particolare, rigettava le deduzioni difensive con cui il professionista aveva reclamato l'esistenza di una causa di giustificazione, costituita dall'aver ricevuto a sua volta espressioni diffamatorie, posto che l'art. 20, c. 2, del codice deontologico di categoria esclude la rilevanza della reciprocità o della provocazione, allorquando sia contestata ad un avvocato la violazione dell'onore di una persona o di un collega. Il COA, in ragione del parziale accoglimento, riduceva tuttavia la sanzione a quella minima dell'avvertimento.

3. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con ricorso e, nell'imminenza della pubblica udienza, ha depositato documentazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Motivi della decisione

4. Con l'unico motivo di censura l'avv. **C** ascrive al CNF di aver adottato una motivazione apparente, in quanto non riferibile alle



effettive censure ad esso sottoposte con il terzo motivo di impugnazione. Nella sostanza il giudice avrebbe decontestualizzato le frasi oggetto di contestazione, considerandole mera reazione ad una provocazione o ad un'offesa, mentre, invece, i fatti ascritti alla collega, oggetto del contestato esposto, erano veri ed inoppugnabili, tali da non poter essere ritenuti di contenuto offensivo o diffamatorio. In altre parole, quanto affermato nell'esposto 8.05.09, indirizzato al COA X – e cioè che “l'avv. ... patrocinando la simulata separazione, pur consapevole delle sue finalità, si è resa responsabile del reato di favoreggiamento personale, in un'aggravante del reato già perpetrato dal GC suo assistito (appropriazione indebita), ai sensi dell'art. 61, n. 2 c.p.” – non costituirebbe illecito ai sensi dell'art. 20 del Codice deontologico forense, in quanto non nascente da gratuita attribuzione di specifici comportamenti, costituendo descrizione di fatti inoppugnabilmente accertati.

5. Il motivo non è fondato.

L'art. 20 del Codice deontologico forense, nel testo applicabile *ratione temporis*, sotto la rubrica “divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive”, prevede che “1. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. 2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica”.

Nel fare applicazione di tale disposizione il CNF, con la sua motivazione, non ha ignorato il contesto fattuale in cui è maturato l'esposto presentato dall'avv. C , in quanto, dopo aver affermato la natura offensiva e diffamatoria delle suddette espressioni, ha precisato che il



contesto in questione – e quindi la veridicità o meno dei fatti da cui deriva l'attribuzione delle espressioni ritenute diffamatorie – non ha rilevanza nella fattispecie esaminata. L'avvocato, infatti, secondo la motivazione dell'Organo di rappresentanza professionale, “quale che sia il contesto in cui opera”, non deve usare espressioni offensive e diffamatorie, nei confronti né dei colleghi, né di altri.

Tali affermazioni non sono altro che l'applicazione puntuale del primo comma dell'art. 20 sopra riportato, che fa obbligo all'avvocato, “nell'attività professionale in genere” ed a prescindere dalle conseguenze civili e penali, di non usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti, tra gli altri, dei propri colleghi. In altre parole, è sconveniente di per sé la frascologia adottata, a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell'esposto.

6. Il principio appena enunciato rende superflua la valutazione del contenuto della sentenza della Corte d'appello di Milano, allegata *ex art.* 372 c.p.c., intervenuta dopo la pronuncia oggi impugnata e concernente la controversia civile nel cui contesto è maturato l'esposto ritenuto deontologicamente scorretto.

7. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, senza pronuncia alcuna sulle spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, c. 1 *quater*, del d.P.R. 30.05.02 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2016



Il Presidente

Il Consigliere estensore

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
089.
1 MAG 2016
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI